



Scheda di sintesi Decreto Agosto (D. L. 104/2020)

Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), vigente al 15/08/2020, reca misure per il sostegno e il rilancio dell'economia. Di seguito una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA

- ❖ **contributo per la filiera della ristorazione**: la misura, finalizzata a sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi della ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a determinate imprese per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari; l'attuazione è rinviata ad apposito DM ministeriale.
- ❖ **contributo a fondo perduto per attività commerciali nei centri storici**: la misura è prevista a favore degli esercenti attività di vendita al pubblico di beni/servizi nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana (tra cui Catania, Palermo e Siracusa) che abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 sui mesi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019; alla misura si applicano alcune disposizioni del contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio di cui ne ricalca alcuni aspetti.
- ❖ **credito d'imposta per locazioni commerciali**: il beneficio viene prorogato per il mese di giugno e nell'ambito dei beneficiari vengono incluse anche le strutture termali.
- ❖ **agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale**: il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiero viene riconosciuto nella misura del 65% per gli anni 2020 e 2021 e il suo utilizzo avviene solo in compensazione e in un'unica soluzione.
- ❖ **incentivi all'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2**: vengono disposte alcune modifiche agli incentivi introdotti dal DL Rilancio sull'acquisto (con o senza rottamazione) di veicoli a basso inquinamento; viene eliminato per il beneficiario il contributo aggiuntivo (prevedendo per lo stesso il solo riconoscimento del credito d'imposta da utilizzare per l'acquisto di mezzi di mobilità alternativa).
- ❖ **credito d'imposta per investimenti pubblicitari**: è riconosciuto, per il 2020, a imprese, professionisti e ENC che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie in favore di leghe e società sportive professionistiche e di SSD/ASD; il credito è pari al 50% degli investimenti fatti dall'1/07 al 31/12/2020.

FISCO E RISCOSSIONE

- ❖ **ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi**: i versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio possono effettuarsi per il solo 50% alla scadenza del 16/09/2020 (in un'unica soluzione o in un massimo di 4 rate); il restante 50% è rateizzato fino a 24 rate mensili uguali con la prima rata da versare entro il 16/01/2021. Permane la possibilità di versare secondo le previgenti regole, e cioè versando al 16/09/2020 il 100% del debito per versamenti sospesi (in soluzione unica o in 4 rate mensili di pari importo).
- ❖ **proroga secondo acconto imposte per i soggetti ISA**: è prorogato (dal 30/11/2020) al 30/04/2021 del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA che hanno subito una



riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% sul 1° semestre 2020 rispetto al 2019.

- ❖ **proroga riscossione coattiva:** viene estesa fino al 15/10/2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione; la sospensione dei versamenti riguarda anche i piani di dilazione. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30/11/2021.

N.B. Il Decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza di rottamazione ter e saldo e stralcio. Pertanto, resta fermo il termine del 10/12/2020 entro cui effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

- ❖ **esenzione IMU nel settore del turismo e dello spettacolo:** viene prevista l'esenzione della 2° rata IMU relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, nonché di quelli appartenenti alla categoria catastale D in uso ad imprese operanti nei settori del turismo e spettacolo.
- ❖ **esonero Tosap e Cosap:** viene prorogata fino al 31/12/2020 sia l'esenzione prevista dal DL Rilancio per le imprese di pubblico esercizio, che la presentazione telematica delle domande di concessione o occupazione di suolo pubblico senza richiedere la preventiva autorizzazione

DIRITTO SOCIETARIO, SUPER BONUS 110% E ALTRE MISURE

- ❖ **svolgimento delle assemblee delle società:** continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal DL Cura Italia per le assemblee societarie convocate entro il 15/10/2020.
- ❖ **delibere delle assemblee condominiali per la realizzazione degli interventi agevolati al 110%:** vengono semplificati i procedimenti delle assemblee prevedendo la validità delle delibere se approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti il 33% del valore dell'edificio.
- ❖ **moratoria per le PMI:** viene prorogata fino al 31/01/2021 la moratoria per le PMI prevista fino al 30/09/2020 dal DL Cura Italia; inoltre, sono sospese fino al 31/01/2021 le segnalazioni a sofferenze degli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
- ❖ **sospensione scadenza titoli di credito:** viene sospesa fino al 31/08/2020 la scadenza dei titoli di credito e la protestabilità degli assegni portati all'incasso.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, ESONERI CONTRIBUTIVI E SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

- ❖ **proroga CIG:** sono previste **ulteriori 18 settimane di integrazione salariale COVID-19, che debbono essere temporalmente collocate nel periodo compreso tra il 14 luglio ed il 31 dicembre 2020.** I periodi già richiesti ed autorizzati ex Cura Italia, collocati, parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio sono imputati, ove autorizzati, alla prime 9 (delle 18) settimane. **La gratuità assoluta dell'intervento di integrazione salariale, tutto a carico dello Stato, resta unicamente per le prime 9 settimane. Per la fruizione delle ulteriori 9 settimane le aziende dovranno versare, salvo specifiche eccezioni e sulla base dell'eventuale riduzione di fatturato, un contributo addizionale variabile dal 9% al 18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario. **Non è dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato, nel primo semestre 2020, è pari o superiore al 20%.** Inoltre, le imprese che hanno iniziato



l'attività dopo il 1° gennaio 2019 non debbono versare alcun contributo addizionale. Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.

- ❖ **esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato:** possibilità per i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) in caso di **assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020** con decorrenza successiva all'entrata in vigore del Decreto Agosto. Questo esonero avrà una durata massima di 6 mesi dall'assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00.
- ❖ **esonero trimestrale per lavoro stagionale:** per le assunzioni a tempo determinato con contratto stagionale effettuate dalle aziende del settore turismo e centri termali è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di tre mesi con le stesse caratteristiche dell'esonero semestrale.
- ❖ **esonero per mancato utilizzo degli strumenti di integrazione salariale:** le aziende che in questa fase di assoluta criticità non utilizzeranno gli strumenti del Decreto Agosto e, quindi, non richiederanno l'estensione degli strumenti di sostegno previsti (con la condizione di aver utilizzato per i mesi di maggio e giugno gli strumenti precedentemente messi a disposizione) possono accedere ad un **esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, con esclusione del premio INAIL per un periodo massimo di 4 mesi**, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile. L'utilizzo dell'esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni.
- ❖ **proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo "a scadenza individuale variabile":** non è previsto un termine valido per tutti entro il quale non si può licenziare, ma il blocco permane fin quando il datore di lavoro non ha fruito per intero dei trattamenti di integrazione salariale o degli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali. **La sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ha comunque un termine ultimo**, correlato al godimento della integrazione salariale COVID-19, o ai 4 mesi di agevolazione contributiva, **che è, per entrambi, il 31 dicembre**: ovviamente, se le 18 settimane fossero, senza soluzione di continuità, fruito in maniera continuativa dal 13 luglio, la scadenza sarebbe fissata al 16 novembre.